



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO

Disciplina dell'immigrazione

Il Giudice di Pace della sezione VI civile, Avv. Daniela Volpes,

- letti gli atti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16 novembre 2017, nel procedimento ex art. 18 D.Lgs. n. 150/2011 avente R.G. n. 15685/2017, vertente

TRA

[redacted] nato in Bangladesh [redacted] difeso di fiducia dall'avv. Alessandro Praticò,

E

Prefetto della Provincia di Torino, in persona del Prefetto pro tempore, ha emesso la seguente

ORDINANZA

- Visto il ricorso depositato in Cancelleria in data 13.09.2017 con cui il succitato ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto di espulsione prot. N. 1198/2017 emesso dal Prefetto della Provincia di Torino in data 19.08.2017;
- Ritenuto che la P.A., non comparsa in udienza, ha fatto pervenire note difensive;
- Rilevato che il decreto d'espulsione opposto è stato emanato ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. A) d.lgs. n. 286/98 essendo lo straniero entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'art. 10 TUI;
- Considerato che il ricorrente deduce preliminarmente la violazione dell'art. 19 comma 2 lett. a) rilevando la sua inespellibilità essendo egli minorenne

essendo nato l'1 (non il 2) febbraio 2000; che lo stesso ha allegato il documenti identificativo consegnatogli al momento dello sbarco in Italia dal quale risulta che egli sarebbe un minore straniero non accompagnato "M.N.A."; che la P.A. costituendosi in giudizio ha eccepito di avere sottoposto il ricorrente ad accertamenti sanitari presso il locale Presidio Ospedaliero San Giovanni Bosco dai quali sarebbe risultato che egli aveva un'età ossea "pari o superiore ad anni 18" e che, in mancanza di documenti di identità o certificato di nascita munito di foto, il ricorrente deve ritenersi maggiorenne e suscettibile di espulsione;

- Considerato tuttavia che all'udienza del 16.11.2017 è stato depositato un attestato dalla Primary School di [REDACTED] del 10.09.2017 con foto del ricorrente nonché un certificato di nascita del ricorrente rilasciato in data 02.04.2017 dal Comune di D [REDACTED] - Ufficio Anagrafe - da cui risulta che [REDACTED] nato l'01.02.2000; che in presenza di tali elementi probatori non contestati dalla P.A. e tenuto conto che l'accertamento sanitario disposto non ha dato un esito certo circa la maggiore età del ricorrente, egli deve ritenersi minorenni anche alla luce dell'art. 19 bis del d.lgs. n. 142/2015 che specifica la procedura da applicarsi al minore straniero (o presunto tale) non accompagnato al fine di accertare la sua età, procedura che non sembra essere stata eseguita nel caso di specie.
- Considerato che dunque il decreto d'espulsione appare emanato in assenza delle condizioni di legge e deve essere annullato.

P.Q.M.

- Accoglie il ricorso ed annulla l'atto opposto.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Torino, 22 novembre 2017.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Torino, 22 NOV 2017

MARCO S. L. L. L. L.
CANCELLIERE

Il Giudice di Pace
IL GIUDICE DI PACE
Dr. Daniela Volpert